

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2415

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifica all’articolo 565 del codice civile, in materia di diritti successori e fratelli naturali

Presentata il 5 maggio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescente diffusione di nuclei familiari di fatto ha, sotto vari profili, interessato negli ultimi anni il nostro legislatore che, più volte, è intervenuto in una prospettiva di equiparazione, o quanto meno di non discriminazione, tra parentela legittima e naturale.

L’interesse è stato rivolto soprattutto al riconoscimento di una tutela del convivente *more uxorio*, mentre si deve segnalare un sostanziale disinteressamento per la posizione dei fratelli naturali, cioè di coloro nei cui confronti esiste un rapporto di filiazione naturale giuridicamente rilevante verso uno o entrambi i genitori. Si osserva, infatti, che il codice civile si preoccupa di parificare i rapporti fra genitori e figli a prescindere dalla natura della filiazione (legittima, naturale o adottiva), ma non di regolare i rapporti dei figli « tra di loro ».

Si pensi, per fare un esempio concreto, al caso di una coppia di fatto che abbia due o più figli, o al caso di chi abbia figli all’interno del matrimonio e, dopo la cessazione di questo, abbia altri figli, nati da una relazione di fatto, che siano stati riconosciuti o nei cui confronti sia comunque intervenuto un provvedimento giudiziale di accertamento della filiazione naturale. Si pensi, inoltre, che se una stessa persona ha figli in costanza di diversi matrimoni, questi, in quanto legittimi, saranno tra di loro parenti e quindi possibili eredi l’uno dell’altro, mentre, se quegli stessi figli fossero nati al di fuori di un legame coniugale nessun rapporto successorio correrebbe tra essi.

La situazione risulta attualmente regolata solo da alcuni interventi additivi della Corte costituzionale che, ad oggi, non paiono più soddisfacenti alla sempre più

frequente ricorrenza di ipotesi come quelle delineate.

L'espressione « fratelli naturali », invero, è sconosciuta al diritto positivo, ed è stata utilizzata dalla Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 565 del codice civile, nella parte in cui non prevede questi ultimi tra gli eredi legittimi, in assenza di altri aventi diritto ma prima dello Stato, ha riconosciuto (con le sentenze n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990) la necessità di inserire tali soggetti tra i successibili per legge, avvertendo l'incongruenza di un sistema successorio nel quale fratelli e sorelle unilaterali erano esclusi in maniera radicale.

La frequenza con cui la Corte costituzionale è stata sollecitata in ordine al tema in questione, unitamente alla circostanza che la stessa si sia spinta fino ad attribuire ai fratelli e alle sorelle naturali « un titolo reciproco di successione ereditaria, fondato sul vincolo di consanguineità indirettamente risultante dai rispettivi *status* di filiazione » (citata sentenza n. 184 del 1990), è sintomo della sua rilevanza sociale e dell'opportunità di un intervento legislativo, peraltro auspicato dallo stesso giudice delle leggi, che ha in diverse occasioni ribadito che la disciplina dei gradi dei successibili per legge è « scelta che compete in via esclusiva alla potestà del legislatore ».

Infine, si ricorda come la Corte costituzionale, nella celebre e già citata sentenza n. 184 del 1990, ha affermato, quanto ai rapporti della prole naturale con i parenti del genitore (ossia con la famiglia di origine del genitore e con altri suoi figli, legittimi o naturali riconosciuti), che « l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione non impartisce un comando immediato di parificazione giuridica alla prole legittima anche in questi rapporti, ma si pone come « norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore dei figli naturali » (sentenza n. 55 del 1979), la quale esclude che al limite di efficacia del riconoscimento indicato dall'articolo 258 possa attribuirsi valore assoluto ».

Coordinato con il fondamentale valore di pari dignità ed uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, il menzionato principio dell'articolo 30 della medesima Carta implica un limite alla discrezionalità legislativa nella determinazione dei casi e dei contenuti di rilevanza giuridica del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore. Il limite può essere così formulato: in tali rapporti le disparità di trattamento delle due specie di filiazione non possono essere conservate più di quanto richieda un ragionevole bilanciamento degli interessi oggetto di tutela e il loro contemperamento con altri principi fondamentali.

Al fine di operare un intervento coerente e sistematico con il corpo normativo esistente, occorre tenere conto almeno dei seguenti aspetti.

In primo luogo, vengono in rilievo i diritti successori tra fratelli naturali, non apparendo accettabile che i fratelli e le sorelle naturali restino esclusi in caso di successione *ab intestato*, nell'ipotesi della presenza di altri lontani parenti, attribuendo la legge rilevanza alla parentela fino al sesto grado (sempre per fare un esempio, il fratello naturale, allo stato attuale, resterebbe escluso dalla successione in presenza addirittura del figlio di un cugino).

In secondo luogo, occorre precisare l'operatività dell'istituto della rappresentazione: stante l'attuale formulazione dell'articolo 468 del codice civile, — atteso che è controverso se rientrino, nella categoria dei cosiddetti « rappresentati », i fratelli e le sorelle naturali del *de cuius* — nel caso di premorienza o di rinuncia alla eredità del fratello naturale del *de cuius* è dubbio se sia chiamato a succedere per rappresentazione il figlio (legittimo, legittimato o naturale) del fratello naturale.

Infine, si rende necessario intervenire in relazione alle ipotesi di concorso, nella successione legittima, tra fratelli e sorelle ed altri eredi legittimi: l'articolo 571 del codice civile disciplina il concorso di genitori o di ascendenti con fratelli e con sorelle e l'articolo 582 del medesimo co-

dice quello del coniuge con gli ascendenti legittimi, con i fratelli e con le sorelle.

Al fine di disciplinare le esposte fattispecie, si è ritenuto opportuno, anziché modificare i singoli articoli citati, aggiungere all'articolo 565 del codice civile un secondo comma che affermi l'equiparazione ai fini successori tra fratelli legittimi e naturali. Nessun problema di coordinamento, poi, sorgerà rispetto alla distinzione già operata dal legislatore tra fratelli germani e unilaterali, dal momento che anche i fratelli naturali possono essere « germani » (due genitori, non sposati, hanno più figli al di fuori del matrimonio) o « unilaterali » (una stessa persona provvede a riconoscere più figli avuti con persone diverse al di fuori del matrimonio).

L'inserimento di una simile equiparazione, peraltro, sortirebbe un effetto di parificazione esteso anche ad altri aspetti, come quello del diritto agli alimenti: ai

sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligazione alimentare sorgerebbe anche tra fratelli naturali, ossia tra un figlio naturale e un altro figlio naturale, oppure tra il primo e un figlio legittimo dello stesso genitore.

Tale tecnica legislativa consentirebbe, inoltre, di evitare di intervenire sulle singole norme di volta in volta rilevanti, tramite una clausola generale di equiparazione come quella adottata dal legislatore all'articolo 567 del codice civile, in relazione ai figli legittimi, legittimati e adottivi.

In definitiva, tale equiparazione integrerebbe proprio una di quelle ipotesi in cui « la legge dispone diversamente », in conformità alla clausola di salvezza di cui al primo comma dell'articolo 258 del codice civile, che sancisce il principio generale della rilevanza del riconoscimento nei soli rapporti tra genitori e figlio riconosciuto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 565 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fratelli e alle sorelle legittimi sono equiparati i fratelli e le sorelle naturali. Sono fratelli naturali coloro per i quali risulti accertato nei modi di legge il rispettivo stato di filiazione naturale nei confronti del comune genitore ».

